



CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

UNDICESIMA LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE N. 292

DISEGNO DI LEGGE di iniziativa della Giunta regionale
(DGR 22/DDL del 13 agosto 2024)

**DISPOSIZIONI PER L'INCREMENTO DEI FONDI CONTRATTUALI
DELLE AZIENDE ED ENTI DEL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE**

Presentato alla Presidenza del Consiglio il 19 agosto 2024.

DISPOSIZIONI PER L'INCREMENTO DEI FONDI CONTRATTUALI DELLE AZIENDE ED ENTI DEL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE

Relazione:

Con il presente disegno di legge si propone di dare attuazione alle previsioni contenute nel Patto per la Salute 2019-2021 demandando alla Giunta regionale di autorizzare l'incremento da parte delle Aziende ed Enti del Servizio sanitario regionale in ordine ai fondi premialità e condizioni di lavoro del personale del comparto e dei fondi per la retribuzione delle condizioni di lavoro e per la retribuzione di risultato del personale della dirigenza dell'Area Sanità, fino al 2 per cento del monte salari regionale, al netto degli oneri riflessi. Tale percentuale, peraltro, in relazione al personale del comparto è computata solo in relazione ai profili dei ruoli sanitario e socio-sanitario che corrispondono alle categorie di operatori individuate dalla previsione del Patto per la salute quali destinatarie dei benefici derivanti dall'incremento dei fondi.

Come previsto dal citato Patto per la Salute 2019-2021, è stabilito che la misura percentuale dell'incremento dei fondi sia definita nei limiti della spesa per il personale determinati dall'articolo 11, comma 1, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito dalla legge 25 giugno 2019, n. 60 e nell'ambito del Tavolo di verifica per gli adempimenti di cui di cui all'articolo 12, comma 1, dell'Intesa 23 marzo 2005, sancita dalla Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano.

In adesione alle previsioni sancite dal Patto per la Salute 2019-2021, la Giunta regionale ha la facoltà di differenziare l'incremento dei predetti fondi tra le Aziende ed Enti del SSR nei limiti dell'incremento massimo che sarà definito dal Tavolo di verifica per gli adempimenti di cui all'articolo 12, comma 1, dell'intesa Stato-Regioni del 23 marzo 2005.

Tale differenziazione, peraltro, risponde ad un'effettiva necessità di riequilibrio dei fondi contrattuali nell'ambito della Regione Veneto che vede significative differenze delle risorse pro capite disponibili per il trattamento accessorio tra un'azienda e l'altra, a fronte di attività poste in essere dai dipendenti analoghe per quantità e qualità.

La Regione del Veneto ha realizzato, negli anni precedenti, tutte le condizioni poste dal Patto per l'incremento dei fondi contrattuali e cioè l'equilibrio economico; la garanzia dei livelli essenziali di assistenza e l'avvio del processo di adeguamento alle disposizioni di cui al DM 2 aprile 2015, n. 70. In ogni caso, in relazione al triennio 2024-2026 il conseguimento delle predette condizioni sarà accertato dal tavolo verifica adempimenti, dal cui esito positivo dipenderà la concreta possibilità per la Giunta regionale di autorizzare le aziende del SSR ad incrementare i fondi contrattuali.

Come è noto, la facoltà delle pubbliche amministrazioni regionali di rideterminare i fondi contrattuali è stata considerata legittima dalla Corte costituzionale. Invero, con la sentenza n. 20 del 12 febbraio 2021 ha dichiarato non fondate la questione di legittimità sollevata dal Governo in merito all'articolo 21 della legge regionale n.44 del 25 novembre 2019 che autorizzava l'incremento dei fondi contrattuali dell'Azienda Ospedale- Università di Padova.

In particolare, secondo la Corte costituzionale la norma regionale impugnata non viola l'art.117 della Costituzione per violazione del riparto delle

sfere di competenza esclusiva dello Stato, atteso che tale disposizione non è riconducibile all'alveo della materia ordinamento civile in quanto "non interviene sulla regolamentazione del trattamento economico dei dipendenti, affidato alla contrattazione collettiva e non si sostituisce alla negoziazione tra le parti, che rappresenta l'imprescindibile fonte di disciplina del rapporto di lavoro.

Solo una tale incidenza sul trattamento economico determinerebbe l'invasione della sfera di attribuzione del legislatore statale."

Si riporta l'ultimo paragrafo della scheda n. 3 "Risorse umane" del Patto per la Salute 2019-2021

"si conviene di prevedere, per il periodo di vigenza del presente patto, che le Regioni in equilibrio economico, che hanno garantito i livelli essenziali di assistenza e avviato, con atti di Consiglio regionale o di Giunta, il processo di adeguamento alle disposizioni di cui al DM 2 aprile 2015, n. 70, in coerenza con quanto previsto al punto 6, ferma restando la soglia di spesa per il personale di cui all'articolo 11, comma 1, DL 35/2019 possano - al fine di perseguire la graduale perequazione del trattamento accessorio fra aziende ed enti del servizio sanitario delle predette regioni nonché per valorizzare le professionalità dei dirigenti medici, veterinari e sanitari e degli operatori delle professioni infermieristiche, ostetriche, tecniche, della riabilitazione, della prevenzione e del servizio sociale del comparto e degli operatori socio sanitari, anche tenendo conto delle attività svolte in servizi disagiati e in zone disagiate, come definiti da linee di indirizzo regionali, sulla base dei dati relativi alle effettive carenze di organico registrate negli ultimi tre anni - destinare alla contrattazione integrativa risorse aggiuntive, nel limite del 2 per cento del monte salari regionale al netto degli oneri riflessi, rilevato nell'anno 2018, da definirsi nell'ambito del tavolo di verifica per gli adempimenti.

DISPOSIZIONI PER L'INCREMENTO DEI FONDI CONTRATTUALI DELLE AZIENDE ED ENTI DEL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE

Art. 1 - Incremento dei fondi contrattuali del personale del comparto Sanità e del personale della dirigenza dell'Area di contrattazione collettiva Sanità.

1. Per il triennio 2024-2026, la Giunta regionale, in attuazione della scheda n. 3, ultimo periodo, del Patto per la Salute 2019-2021, approvato con Intesa, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano del 18 dicembre 2019, autorizza le Aziende ed Enti del Servizio sanitario regionale, all'incremento dei "Fondi premialità e condizioni di lavoro" del personale del comparto Sanità, dei "Fondi per la retribuzione delle condizioni di lavoro" e dei "Fondi per la retribuzione di risultato" del personale della dirigenza dell'Area di contrattazione collettiva Sanità, destinando alla contrattazione integrativa risorse aggiuntive fino ad un massimo del 2 per cento del monte salari regionale, al netto degli oneri riflessi, rilevato nell'anno 2018 e nella misura definita ai sensi del comma 3.

2. Ai fini dell'incremento di cui al comma 1, il monte salari è computato in rapporto a tutti i profili, in relazione al personale dell'Area di contrattazione collettiva Sanità, ed esclusivamente con riferimento ai profili dei ruoli sanitario e socio-sanitario in relazione al personale del comparto.

3. La misura dell'incremento di cui al comma 1 è definita, secondo la previsione della scheda n. 3, ultimo periodo, del Patto per la Salute 2019-2021, nei limiti della spesa per il personale determinati dall'articolo 11, comma 1, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35 "Misure emergenziali per il servizio sanitario della Regione Calabria e altre misure urgenti in materia sanitaria" convertito, con modificazioni, dalla Legge 25 giugno 2019, n. 60 e nell'ambito del Tavolo di verifica per gli adempimenti di cui all'articolo 12, comma 1, dell'Intesa Conferenza Permanente per i rapporti tra Stato, Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del 23 marzo 2005.

Art. 2 - Destinazione delle risorse.

1. Le risorse derivanti dall'incremento dei fondi sono destinate alla valorizzazione del personale della dirigenza dell'Area di contrattazione collettiva Sanità e del personale dei profili del ruolo sanitario e socio-sanitario del comparto, secondo criteri e modalità definiti dalla Giunta regionale.

Art. 3 - Perequazione del trattamento economico accessorio.

1. Al fine di perseguire una graduale perequazione del trattamento accessorio del personale le risorse di cui all'articolo 1 possono essere riconosciute alle singole aziende ed enti del Servizio sanitario in misura differenziata, fermo restando la misura massima complessiva.

Art. 4 - Norma finanziaria.

1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge quantificati in euro 51.789.284,90 per ciascun esercizio 2024, 2025 e 2026, si fa fronte con le risorse del Fondo Sanitario Regionale allocate alla Missione 13 "Tutela della salute", Programma 01 "Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA", Titolo 1 "Spese correnti" del bilancio di previsione 2024-2026.

Art. 5 - Entrata in vigore.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

INDICE

Art. 1 - Incremento dei fondi contrattuali del personale del comparto Sanità e del personale della dirigenza dell'Area di contrattazione collettiva Sanità.....	3
Art. 2 - Destinazione delle risorse.	3
Art. 3 - Perequazione del trattamento economico accessorio.	3
Art. 4 - Norma finanziaria.....	3
Art. 5 - Entrata in vigore.....	4